

EFFETTI DEL PASSAGGIO AL REGIME SPECIALE

Forfait, maxi saldo Iva in vista

Maxi saldo Iva in vista per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014. Il passaggio al regime speciale comporta infatti l'obbligo di rettificare la detrazione fruita precedentemente, in occasione dell'acquisto di beni e servizi dei quali non è trascorso il periodo di «vita utile» agli effetti dell'imposta. L'eventuale Iva a debito dovrà confluire nella dichiarazione annuale 2019 e dovrà essere pertanto versata come saldo per l'anno precedente. Il conto potrebbe essere rilevante, in considerazione delle modifiche apportate al regime forfettario dalla legge n. 145/2018, con l'allargamento a 65 mila euro della soglia di ricavi o compensi per l'accesso e la rimozione del limite dimensionale del valore dei beni strumentali. Ma non è tutto: un'altra «misura di transito» che troverà applicazione riguarda le operazioni ad esigibilità sospesa, che per effetto del passaggio di regime dovranno essere definite con il pagamento (operazioni attive) o con la detrazione (acquisti) dell'imposta.

La rettifica della detrazione. In base al comma 61 dell'art. 1 della legge 190/2014, il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del dpr n. 633/72. La rettifica deve essere eseguita nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, vale a dire, per coloro che entrano nel regime speciale quest'anno, nella dichiarazione Iva 2019 per l'anno d'imposta 2018, da presentare entro il prossimo 30 aprile.

La rettifica ha per oggetto la detrazione dell'Iva relativa:

- ai beni non ammortizzabili e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del passaggio al regime speciale;
- ai beni ammortizzabili per i quali, all'atto del passaggio, non è ancora decorso il periodo di sorveglianza stabilito dall'art. 19-bis2, ossia cinque anni dall'acquisto (o entrata in funzione) del cespite, elevati a dieci anni per i beni immobili.

Per i beni non ammortizzabili e per i servizi l'entità della rettifica è pari alla detrazione fruita al momento dell'acquisto, mentre per i beni ammortizzabili è pari a tanti quinti (o decimi, per gli immobili) della detrazione fruita quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (o decennio) di sorveglianza.

Ai fini in esame, non si considerano beni ammortizzabili quelli di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%. Per esempio, il contribuente che al 1° gennaio 2019 fa ingresso nel regime speciale e che possiede un macchinario acquistato nel 2016 per 30 mila euro, Iva relativa detratta 6.600, dovrà restituire due quinti di tale imposta, pari a 2.640 euro (in relazione ai due anni mancanti al termine del quinquennio di vita utile del cespite: 2019 e 2020). L'importo della rettifica dovrà essere evidenziato nel rigo VF70 della dichiarazione Iva 2019 (salvo modifiche del nuovo modello, non ancora uscito), preceduto dal segno meno, e concorrerà alla determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2018. Il relativo versamento dovrà pertanto essere effettuato secondo le regole previste per il saldo dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale. Lo stesso comma 61 prevede poi che in caso di passaggio dal regime forfettario alle regole ordinarie, è operata la rettifica della detrazione, questa volta di segno favorevole al contribuente, nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Pertanto, riprendendo l'esempio di prima, se il contribuente nel 2020 dovesse abbandonare il regime forfettario per tornare al regime ordinario di detrazione, computerebbe a proprio favore l'imposta di un quinto dell'imposta relativa al cespite acquistato nel 2016, nonché l'eventuale rettifica dell'imposta non detratta sui beni e servizi acquistati nel corso del 2019, calcolata secondo i criteri di cui sopra.

Iva a esigibilità sospesa. Allo scopo di neutralizzare gli effetti del passaggio al regime forfettario, inoltre, il comma 62 prevede che nell'ultima dichiarazione annuale si deve tener conto dell'Iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita. Dopo l'introduzione dello split payment, la previsione riguarda fondamentalmente i contribuenti che nel 2018 hanno applicato il regime di cassa di cui all'art. 32-bis del dl n. 83/2012, i quali, per effetto del passaggio al regime forfettario, devono rinunciare al differimento dell'esigibilità dell'imposta sulle operazioni attive. Specularmente, però, gli stessi contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti per i quali non abbiano ancora pagato il corrispettivo ai fornitori.

Franco Ricca

